Rateazione a maglie strette per i debiti oltre 120mila euro

Tassativi i paletti del Dm di fine 2024: occorre provare il valore Isee per le persone fisiche o l'indice di liquidità per le imprese. Deroghe in caso di inagibilità dell'immobile, per le Pa e i condomini

Luigi Lovecchio

In caso di carichi affidati maggiori di 120mila euro, se il contribuente non riesce a soddisfare i criteri tassativamente stabiliti nel Decreto ministeriale del 27 dicembre scorso per dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria non può accedere ai piani di rateazione.

In caso di decadenza dal piano di rientro, inoltre, l'agente della riscossione non è tenuto a notificare alcun provvedimento al debitore, poiché il venir meno del beneficio del termine opera automaticamente. Queste le risposte dell'agenzia delle Entrate a Telefisco ai quesiti in materia di rateazione.

I criteri per le dilazioni

Con la riforma della riscossione, attuata con il Dlgs 110/2024, è stata sostanzialmente riformulata la disciplina della dilazione, recata nell'articolo 19 del Dpr 602/1973. La novità più rilevante è l'allungamento della durata massima dei piani di rientro, che, per le domande presentate nel 2025, è di 84 rate mensili, se non si dimostra lo stato di difficoltà finanziaria, e di 120 rate mensili, se invece si documenta la situazione di illiquidità. Al riguardo, si rileva inoltre che è rimasta inalterata a 120mila euro la soglia di debito oggetto della singola istanza di rateazione entro la quale il debitore può limitarsi ad attestare la sussistenza delle condizioni di accesso ai piani di dilazione, senza allegare nulla.

La riforma ha inoltre stabilito per legge gli indicatori necessari per accertare lo stato di difficoltà del debitore, confermando di fatto quelli precedentemente utilizzati dalle prassi di agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si tratta, in particolare, dell'indice Isee, per le persone fisiche, e dell'indice di liquidità, per i soggetti diversi da queste. È stata infine demandata a un apposito decreto delle Finanze l'individuazione delle modalità di applicazione concreta degli indicatori nonchè dei casi particolari in cui gli stessi non trovano ingresso.

Il contenuto del decreto ministeriale

Il decreto delle Finanze è stato emanato il 27 dicembre scorso e ha identificato, oltre ai dettagli operativi dei parametri, tre casistiche specifiche.

Queste riguardano, innanzitutto, l'ipotesi in cui l'unica unità immobiliare ove il debitore ha l'abitazione principale oppure la sede dell'attività è totalmente inagibile. In tale eventualità, il debitore ha sempre diritto alla rateazione massima di 120 rate mensili, allegando semplicemente la certificazione di inagibilità rilasciata dal comune.

Gli altri due casi riguardano le pubbliche amministrazioni e i condomini. Per le prime, la concessione della dilazione è subordinata alla sola trasmissione di una attestazione del legale rappresentante.

Per i secondi viene infine previsto l'indice Beta, costituito dal rapporto tra entità del debito e totale entrate risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

Il quesito di Telefisco

Alla luce della disciplina ricordata è stato pertanto chiesto alle Entrate se vi fossero margini per accogliere domande di rateazione in presenza di oggettive difficoltà finanziarie che non fossero tuttavia rappresentate dai criteri stabiliti nel Dm. La risposta è stata negativa, in quanto è stata rilevata la tassatività della casistica descritta nel provvedimento delle Finanze. Si pone a questo punto un problema di tutela dei diritti dei debitori che potrebbero trovarsi pregiudicati dal responso delle Entrate. Si pensi all'ipotesi in cui un operatore economico si trovi con un credito esigibile ma temporaneamente incagliato che determini un valore dell'indice di liquidità maggiore di 1. Si ritiene che l'unica strada percorribile sarà a questo punto l'impugnazione del diniego di rateazione davanti ai giudici tributari, se si tratta di debiti d'imposta.

Il regime di decadenza

L'altro quesito rivolto alle Entrate riguardava la decadenza dai piani di rientro, che si verifica se non si pagano complessivamente 8 rate anche non consecutive.

La domanda era in realtà volta a chiarire se il mero ritardo nel pagamento delle rate determinasse anch'esso la decadenza e a quali condizioni.

La risposta sul punto è stata sostanzialmente evasiva perché l'Agenzia si è limitata a confermare che la decadenza si verifica *ope legis*, senza necessità dunque di adottare un provvedimento espresso da parte dell'agente della riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA